

ASSOCIAZIONE LA CA' DI BRENNO A.P.S.

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 18 novembre 2022, alle ore 20.30, presso Monkrenzio si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione La Cà di Brenno A.P.S. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore";**
2. **Varie ed eventuali.**

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea Paolo Vivaldi e quale Verbalizzante Elisabetta Tedeschi

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore" e che le stesse sono state richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è tolta alle ore 22.30 previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Verbalizzante



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE LA CA' DI BRENNO - A.P.S." operante senza fini di lucro.

L'Ente potrà inserire nella denominazione anche la locuzione Ente del Terzo Settore o E.T.S. con efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'Associazione ha sede a Monterenzio (BO), l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio beni o servizi, ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dagli Artt. 2 e 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a :

lettera i) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

lettera f) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera k) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

lettera z) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone :

- lo studio, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, ambientale, storico e delle tradizioni locali, con particolare riferimento al territorio di Monterenzio ed al suo comprensorio;
- la riscoperta e la fruizione dei musei come spazio di aggregazione, di socializzazione, di crescita, di divertimento;
- la collaborazione con gli enti pubblici e privati nel favorire la divulgazione e nel trasmettere il valore della tutela dei beni e delle tradizioni culturali e storiche;
- lo sviluppo dell'attività educativa e ludica, con particolare attenzione al mondo della scuola e di altre realtà educative del territorio;
- la produzione, l'organizzazione, la realizzazione, la promozione e la gestione di iniziative e manifestazioni che favoriscano la diffusione e la valorizzazione della cultura e della memoria storica (concerti, concorsi, conferenze, dibattiti, mostre, spettacoli, attività collaterali);
- la promozione della ricerca e dello studio della storia e delle tradizioni locali mediante l'utilizzo di fonti documentarie, bibliografiche ed immateriali;

- di avviare iniziative di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto;
- di organizzare eventi che coinvolgano tutta la cittadinanza promuovendo e sostenendo i singoli nella loro crescita sociale, la famiglia e l'ecologia, quali mostre, mercatini, fiere, ecc.;
- di organizzare percorsi culturali, ambientali, e storici: itinerari su misura e/o in combinazione con eventi culturali, enogastronomici, folcloristici per la valorizzazione e scoperta del territorio locale anche in collaborazione con le risorse umane del luogo;
- di promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- di predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione;
- di provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- di svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- di realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale.
- potrà inoltre porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Soci

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, con le condizioni previste dall'art. 35 D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni o modifiche.

Sono componenti dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il numero degli aderenti è illimitato.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

1. soci fondatori;



2. soci ordinari;
3. soci onorari;
4. soci sostenitori.

Sono soci fondatori i soci costituenti.

Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche private senza scopo di lucro che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi associativi e che osservano quanto previsto dal presente statuto.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.

Sono soci sostenitori persone fisiche, Enti pubblici o privati senza scopo di lucro, Istituti, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con la finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione e siano in regola con il versamento della quota associativa e/o con la propria attività e/o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un loro delegato espressamente autorizzato.

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri.

Non esistono limitazioni e/o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci/associati.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - Ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo: quest'ultimo curerà inoltre l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per decesso ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente e moralmente l'Associazione attraverso un comportamento contrastante con le norme previste dal presente statuto e con gli scopi istituzionali. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

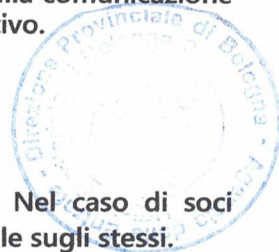
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento con l'invio della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato al Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Diritti e doveri del socio

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali;
2. ad accedere a tutte le cariche associative, elettorato attivo e passivo. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.



Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

3. a ricevere eventuali pubblicazioni editate dall'Associazione;

4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci hanno l'obbligo:

1. di versare la quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

2. di osservare il presente statuto, i regolamenti interni e tutte le deliberazioni assunte legalmente dagli organi dell'Associazione;

3. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

4. di contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Risorse economiche

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative e contributi versate annualmente degli associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Il fondo comune, se costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è formato da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai

ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente dell'Associazione.
3. il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione;
4. il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti – Organo facoltativo;
5. l'Organo di Controllo – Organo facoltativo.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie ed è composta da tutti i soci. Ogni socio dispone di un solo voto.

Potrà partecipare personalmente ad adunanze o farsi rappresentare da altro associato, con delega scritta.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, o del Revisore Unico dei Conti, se nominati;
- la nomina dell'Organo di Controllo, se nominato;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la proposta di esclusione dei soci dall'Associazione;
- la proposta di riezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- la modifica dello statuto dell'Associazione;
- la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente ed ogni volta che il Presidente, o la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, se nominati, o l'organo di Controllo, se nominato, ovvero un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, fax, e-mail o comunque attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a comprovare la consegna della comunicazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In difetto di convocazione sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non votano.

I verbali di ogni assemblea vengono redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea e vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente al Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, in diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.13 - Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, ed è formato da un numero di componenti non inferiori a tre e non superiori a cinque.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni. Il mandato potrà essere regolarmente rinnovato ai medesimi membri del Consiglio.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il



primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando vi sia richiesta motivata di almeno 2/3 dei consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo ed al revisore Unico dei Conti o al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza secondo le modalità previste per la convocazione dell'assemblea dei soci. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima. Non sono necessarie formalità e l'adunanza è valida se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi dal componente più anziano di età.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

1. la gestione dell'Associazione;
2. la predisposizione dell'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
3. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
4. la proposta di delibera sull'ammissione dei soci e quella sui provvedimenti di esclusione degli stessi da sottoporre a ratifica assembleare;
5. la convocazione dell'assemblea;
6. la proposta di determinazione del valore delle quote associative per la successiva approvazione dell'Assemblea;
7. la predisposizione dello schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per la successiva approvazione dell'Assemblea;
8. la predisposizione dello schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per la successiva approvazione dell'Assemblea;
9. la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
10. la nomina di eventuali comitati tecnico scientifico per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
11. ogni delibera su tutte le questione di rilevante interesse per l'Associazione, non di competenza dell'Assemblea dei soci;
12. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

Art. 16 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la sua firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di

dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 17 - Il Revisore Unico dei conti o Collegio dei Revisori dei conti.

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione della Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Collegio nomina il proprio Presidente nella prima riunione di insediamento. La graduatoria dei non eletti rimane valida in caso di dimissioni o decadenza, causata da gravi motivi, di uno o più componenti, successivamente ratificati dall'Assemblea degli associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione e devono avere competenze specifiche in materia amministrativa e contabile.

In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, il Revisore Unico dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti, se nominati, possono convocare l'Assemblea degli associati.

Art. 18 - L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Esercizio Sociale

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Copia del rendiconto consuntivo viene messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione

Art. 20 - Libri sociali e registri

I libri sociali ed i registri essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Revisore Unico dei Conti o del Collegio dei revisori dei Conti, se nominati.

I libri dell'Associazione sono consultabili dagli associati che ne producano motivata istanza al Consiglio Direttivo, le copie richieste sono predisposte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 22 - Clausola compromissionaria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Statuto o degli eventuali Regolamenti, che possa formare oggetto di controversie, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

Art. 23 - Rinvio

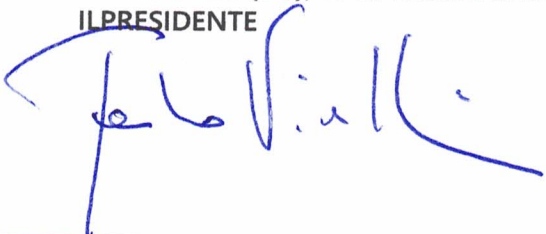
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 24 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del R.U.N.T.S., ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del R.U.N.T.S..

Monterenzio (BO), 18 novembre 2022

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

